

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza ex art. 700 cpc ed istanza ex art.151 c.p.c.

Nell'interesse del Sig. ALESSANDRO Giuseppe nato a Messina il 4.12.1962 ed ivi residente in Via Principessa Mafalda is. 516 n. 34 C.F. LSSGPP62T04F158X, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F.LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina , Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato,

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, C.F. 80185250588 in persona del Ministro p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA in persona del legale rappresentante p.t.;

I.C. "MANZONI- DINA E CLARENZA", in persona del dirigente p.t.

e nei confronti di

di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA, in cui il ricorrente risulta inserita, valide per il triennio 2021/2024, che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, rispetto ai quali si chiede sin da ora l'autorizzazione alla notifica mediante richiesta di pubblicazione del ricorso sul sito del Ministero dell'Istruzione e/o con altra modalità ritenuta congrua dal Giudicante



In data 21.4.2021, il ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia per il personale ATA, per il assistente amministrativo e di assistente tecnico, introitata al prot.n. 5263580, relativo al triennio 2021- 2024, dell'IT "A. M. Jaci" di Messina (doc 1).

L'aspirante supplente ha indicato , all'interno di detta domanda, nell'area riservata ai titoli di servizio, il servizio prestato in qualità di assistente amministrativo presso l'EnAip (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale) di Messina ente accreditato dalla regione Siciliana con D.A. n.1037 del 13.04.2006 e volto a garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'a.s. 1982/1983 dal 1.9.1983 al 6.12.1983; nell'a.s. 1983/1984 dal 1.9.1983 al 6.12.1983; nell'a.s. 1990/1991 dal 2.1.1991 al 31.8.1991; nell'a.s. 1991/1992 dal 1.1.1991 al 31.12.1991; nell'a.s. 1991/1992 dal 1.1.1992 al 31.8.1992, nell'a.s. 1992/1993 dal 1.1.93 al 31.8.1993; nell'a.s. 1992/1993 dal 1.9.1992 al 31.12.1992; nell'a.s. 1993/1994 dal 1.1.1994 al 31.8.1994; nell'a.s 1993/1994 dal 1.9.1993 al 31.12.1993; nell'a.s. 1994/1995 dal 1.9.1994 al 31.12.1994; nell' a.s 1994/1995 dal 1.1.1995 al 31.8.1995; nell'a.s. 1995/1996 dal 1.1.1996 al 31.8.1996; nell'a.s. 1995/1996 dal 1.9.1995 al 31.12.1995; nell'a.s. 1996/1997 dal 1.1.1997 al 31.8.1997; nell'a.s. 1996/1997 dal 1.9.1996 al 31.12.1996; nell'a.s. 1997/1998 dal 1.9.1997 al 31.12.1997; nell'a.s. 1997/1998 dal 1.1.1998 al 31.8.1998; nell'a.s. 1998/1999 dal 1.9.1998 al 31.12.1998; nell'a.s. 1998/1999 dal 1.9.1999 al 31.8.1999; nell'a.s. 1999/2000 dal 1.9.1999 al



31.12.1999; nell'a.s. 1999/2000 dal 1.1.2000 al 31.8.2000; nell'a.s. 2000/2001 dal 1.9.2000 al 31.12.2000; nella.s. 2000/2001 dal 1.1.2001 al 31.8.2001; nell'a.s. 2001/2002 dal 1.9.2001 al 31.12.2001; nell'a.s. 2001/2002 dal 1.1.2002 al 3.8.2002; nell'a.s. 2002/2003 dal 1.9.2002 al 31.12.2002; nell'a.s. 2002/2003 dal 1.1.2003 al 31.8.2003; nell'a.s. 2003/2004 dal 1.9.2003 al 31.12.2004; nell'a.s. 2003/2004 dal 1.1.2004 al 31.8.2004; nell'a.s. 2004/2005 dal 1.12.2005 al 31.8.2005; nell'a.s. 2004/2005 dal 1.9.2004 al 31.12.2004; nell'a.s. 2005/2006 dal 1.9.2005 al 31.12.2005; nell'a.s. 2005/2006 dal 1.1.2006 al 31.8.2006; nell'a.s. 2006/2007 dal 1.9.2006 al 31.12.2006; nell'a.s. 2006/2007 dal 1.1.2007 al 31.8.2007; nell'a.s. 2007/2008 dal 1.9.2007 al 31.12.2007; nell'a.s. 2007/2008 dal 1.1.2008 al 31.8.2008; nell'a.s. 2008/2009 dal 1.9.2008 al 31.12.2008; nell'a.s. 2008/2009 dal 1.1.2009 al 31.8.2009; nell'a.s. 2009/2010 dal 1.9.2009 al 31.12.2009; nell'a.s. 2009/2010 dal 1.1.2010 al 31.8.2010; nell'a.s. 2010/2011 dal 1.9.2010 al 31.12.2010; nell'a.s. 2010/2011 dal 1.1.2011 al 31.8.2011; nell'a.s. 2011/2012 dal 1.1.2012 al 31.8.2012; nell'a.s. 2011/2012 dal 1.9.2011 al 31.12.2011; nell'a.s. 2012/2013 dal 1.9.2012 al 31.12.2012; nell'a.s. 2012/2013 dal 1.1.2013 al 31.8.2013; nell'a.s. 2013/2014 dal 1.9.2013 al 31.12.2013; nell'a.s. 2013/2014 dal 1.1.2014 al 31.8.2014; nell'a.s. 2014/2015 dal 1.1.2015 al 6.7.2015; nell'a.s. 2014/2015 dal 1.9.2014 al 31.12.2014 al 31.12.1991 (doc.2, 3)

In data 31.8.2021, l'ufficio scolastico provinciale di Messina ha pubblicato la graduatoria definitiva per la terza fascia personale ATA riconoscendo al ricorrente un punteggio pari a



23.80 per il profilo di assistente amministrativo ed un punteggio pari a 28.65 per il profilo di collaboratore scolastico 28.65 (doc. 4)

In virtù del superiore punteggio, il ricorrente in data 17.9.021 è stato convocato per prestare servizio sino al 31.8.022 presso l'I.C. "Manzoni-Dina e Clarenza" di Messina, in qualità di collaboratore scolastico. (doc. 5)

In data 7.10.021, a seguito dei controlli effettuati, il dirigente scolastico p.t. dell'I.C. "Manzoni- Dina e Clarenza" con decreto assunto al protocollo n. 0011951 del 7.10.021, ha provveduto alla rettifica dei punteggi precedentemente riconosciuti con conseguente interruzione del rapporto di lavoro. (doc. 6).

Ora l'amministrazione scolastica ha errato nel procedere alla rettifica del punteggio con conseguente mancato riconoscimento del superiore punteggio, atteso che il servizio prestato dal ricorrente, presso l'EnAip, risulta inquadrabile ai sensi del DM 50/2021, allegato A5, tabella B "titoli di servizio" punto 4.2, lettera g) ed allegato A1 tabella B "titoli di servizio" punto 7.2, lettera c) nella categoria *"scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate"* per cui è previsto il riconoscimento della metà del punteggio rispetto a quello attribuito per i servizi di cui all' allegato A5, tabella B punto 4.1, lett. a), b) e c), e allegato A1, tabella, punto 7.1., lett. a), b), c) , quindi punti 3 per ogni anno di servizio prestato punti 0.25 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni. (doc. 7)



La procedura risulta viziata *ab origine* e come tale illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione e/o falsa applicazione di legge: mancato riconoscimento del punteggio conseguito con gli anni di servizio prestati presso Ente di formazione personale; violazione della l. 53/2003; violazione e/o falsa applicazione del DM 50/2021

I provvedimenti gravati e con essi la graduatoria pubblicata in data 31.8.2021 dall' Istituto Tecnico Economico "A. M. Jaci", sono illegittimi nella parte in cui non è stato riconosciuto l'ulteriore punteggio afferente il servizio dallo stesso prestato presso l'EnAip negli anni scolastici di cui infra sebbene il predetto servizio sia riconosciuto dal D.M. 50/2021.

Più precisamente, la tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico, allegata al DM 50/2021, allegato A, categoria AVVERTENZE, lettera F, prevede che *“qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso”*.

Nella specie, il servizio prestato dal Sig. Alessandro, presso l'Enaip, risulta inquadrabile nell'allegato A5, tabella B *“titoli di servizio”* punto 4.2, lettera g) e allegato A1, tabella B punto 7.2, lettera c) nella categoria *“scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e*



convenzionate” atteso che , l’Istituto Professionale (scuola secondaria) risulta ente accreditato dalla Regione Siciliana con per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Ne consegue che il servizio prestato dal ricorrente deve essere equiparato ai sensi della superiore tabella al servizio restato preso le scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate poiché entrambi i servizi assolvono all’obbligo formativo di istruzione tanto che il sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e **dal sistema dell’istruzione e formazione professionale.**

Difatti il sistema educativo di istruzione e formazione, cui si accede a seguito del superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è costituito in un unicum dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale.

Ed invero, l'obbligo di istruzione sancito all'art. 34 della Costituzione e l'obbligo formativo, introdotto con la Legge n. 144/1999 (art. 68), sono stati unificati con la Legge n. 53/2003 e con i successivi decreti attuativi, nel diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.

L’obbligo di istruzione che si completa con l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e può essere assolto:



-nel sistema scolastico di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali) finalizzato al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore che consente l'accesso all'istruzione superiore;

-nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del D.lgs. 226/2005, di durata triennale o quadriennale. L'istruzione e formazione professionale si articola in percorsi di durata triennale finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale (livello EQF 3) o di durata quadriennale (livello EQF 4) finalizzati al conseguimento di un diploma professionale.

Successivamente al conseguimento del diploma professionale è infine possibile frequentare un anno integrativo finalizzato al conseguimento della maturità professionale, anche ai fini dell'accesso all'istruzione superiore.

L'assolvimento del diritto-dovere e il conseguimento dei relativi titoli di studio si realizza anche attraverso periodi di alternanza scuola-lavoro, e, a partire dal 15° anno di età, può essere svolto attraverso un contratto di apprendistato, ai sensi del D.lgs. 81/2015.

Le strutture formative che possono realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale a finanziamento pubblico sono solo quelle accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome, in base a criteri generali che a livello nazionale ne stabiliscono gli standard minimi di qualità.



Nei territori, le Regioni possono programmare, in regime di sussidiarietà, anche un'offerta di istruzione e formazione professionale presso gli istituti professionali di Stato.

Quindi il sistema di educazione e formazione professionale stabilisce canoni paritari di funzioni, di servizio e di risultato.

Inoltre, la legge n. 62 del 10 marzo 2000, intitolata *“norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”* all'art 1 comma 2 stabilisce che : *“si definiscono scuole paritarie a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti (come l'ordinamento regionale), in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali che a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzati dei requisiti di qualità ed efficacia. “*

Il servizio prestato presso l'Enaip deve esser valutato al pari di quello prestato presso le scuole di istruzione secondaria o artistica non statali.

Tanto può affermarsi atteso che questi costituiscono un canale parallelo agli Istituti Statali e non Statali al fine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e tale servizio **è già valutato al pari di quello prestato presso gli Istituti Statali nel D.M. 374/2019**, allegato A relativo all' aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con



validità per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. (doc. 8)

In linea con questo orientamento, una recente pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata, Giudice dr. Giovanni Favi, il quale ha statuito che il servizio prestato presso un ente di formazione professionale *“risulta appunto inquadrabile, ai sensi del DM 640/2017, allegato A1, punto 7.2, lettera c), nella categoria scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate....Difatti, l'Istituto Professionale, risulta ente accreditato dalla Regione Campania, Dipartimento dell'Istruzione della Ricerca e del Lavoro delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali (prot.....) per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.”*. (ord 3289/019 doc. 9)

Sul Punto anche Cass. civ. Sez. lavoro, 22/12/2003, n. 19606, D'Avico c. Soc. Barilla Alimentare secondo cui *“ deve ritenersi che rientrano tra gli istituti «legalmente riconosciuti» gli istituti privati che svolgono attività di istruzione nell'ambito della competenza regionale in materia di istruzione artigiana e professionale ex art. 117 cost e che siano convenzionati dalla regione, ove la legge regionale (nella specie, L.R. n. 95 del 1980, Lombardia) preveda che le iniziative di formazione professionale possano (in presenza di determinate condizioni) essere svolte anche da istituti privati convenzionati i cui corsi siano omologati (quanto alla validità degli studi effettuati) a quelli gestiti direttamente dalla regione.”* (doc. 10)

Sotto tale ulteriore profilo, pertanto, la normativa applicata dall'amministrazione resistente, oltre ad essere ritenuta illegittima, dovrà altresì essere disapplicata, con conseguente



accoglimento del presente ricorso previa riformulazione della graduatoria e del punteggio.

2. Violazione del principio di non discriminazione;

Alla luce delle superiori considerazioni non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di assolvimento dell'obbligo scolastico, della graduatoria che nega qualsiasi attribuzione di punteggi per il servizio svolto presso gli istituti di formazione professionale.

Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di assolvimento dell'obbligo scolastico, tra servizi aventi per legge la medesima dignità prestati dai docenti ed i medesimi servizi prestati come la ricorrente, dal personale Ata.

Difatti nel caso di che trattasi è palese la disparità di trattamento perpetrata da parte dell'Amministrazione atteso che la sua condotta difetta di una giustificazione oggettiva e ragionevole che giustifichi la mancata valutazione del servizio prestato negli istituti di formazione professionale in favore del personale Ata.

Ai sensi dell'art 2 comma 1 lettera d), la legge 28 marzo 2003, n. 53 *"Delega al Governo per la de-finizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e forma-zione professionale"*, *"il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un*



primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;”.

Dunque, sia il sistema liceale che il sistema della formazione professionale concorrono all’adempimento dell’obbligo d’istruzione, sebbene distinti, sono funzionalmente integrati.

I percorsi di formazione professionale sono realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, anche dagli istituti professionali (articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87), in regime di sussidiarietà, come previsto dalla programmazione regionale, ai sensi dell’intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010 con lo scopo comune di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione attraverso l’acquisizione di crediti scolastici e formativi riconosciuti da entrambi i sistemi.

Ciononostante il DM 50/2021, allegato A5, tabella B “titoli di servizio” punto 4.2, lettera g), e allegato A1, tabella B “Titoli di servizio”, punto 7.2., lett. c, prevede che ai fini dell’inserimento/aggiornamento in graduatoria venga riconosciuto valido il servizio prestato in scuole statali di ogni ordine e grado, scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, **in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate.**



Di contro la O.M. 60/2021 relativa alla costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto **per il personale docente**, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha riaperto le graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo per l'aggiornamento della seconda e della terza fascia **considerando valido, tra gli altri, il servizio svolto presso i centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo formativo.**

Non si comprende come sia possibile che per il personale docente venga riconosciuto ai fini del punteggio il servizio prestato presso i centri di formazione professionale, mentre al personale amministrativo, tecnico ausiliario venga negato, considerato che anche quest'ultimi svolgono un servizio in toto parificato a quello svolto nelle scuole statali di ogni ordine e grado, in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate.

Risulta evidente una condotta discriminatoria perpetrata dal Ministero dell'Istruzione nei confronti del personale ATA rispetto al personale docente.

Il Miur inopinatamente valuta in maniera disforme il medesimo servizio prestato presso i Centri di formazione professionale dai detti soggetti.

Pertanto, il ricorrente ha diritto al riconoscimento del servizio prestato presso l'Istituto Professionale "Enaip" e del



conseguenziale punteggio ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, per i profili professionali di assistente amministrativo e assistente tecnico.

Istanza cautelare ex art 700 cpc

In ordine al fumus boni iuris si rinvia ai superiori motivi di diritto che certamente devono essere accolti.

In ordine al periculum in mora

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere l'esito del giudizio ordinario determinerebbe un danno grave ed irreparabile per il ricorrente.

Non possono residuare dubbi circa la valutabilità piena del servizio in esame e l'illegittimità discendente della sua omessa valutazione, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, per effetto della contestata disposizione delle tabelle di valutazione dei titoli sopra richiamate che si è chiesto di annullare, ovvero disapplicare.

Stando così le cose, è ovvio il macroscopico errore di valutazione in cui è incorsa l'Amministrazione e che in questa sede si chiede di emendare ponendo rimedio al pregiudizio incorso al ricorrente per effetto del mancato inserimento in posizione utile in graduatoria ai fini della stabile occupazione .

La mancata attribuzione nell'ambito della graduatoria oggetto di giudizio, dell'ulteriore punteggio relativo al servizio svolto presso l'ente di formazione professionale (3 per ciascuno degli anni in questione e 0.25 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), ha privato il ricorrente del diritto ad una



stabile collocazione (tanto che lo stesso prestava regolare attività lavorativa) atteso che lo stesso è attualmente privo di occupazione. (doc. 11)

Invero, aggiungendo al punteggio rettificato dall'amministrazione pari a 8.10 per il profilo di assistente amministrativo e al punteggio pari a 6.60 per il profilo di collaboratore scolastico (punti riconosciuti dall'amministrazione) l'ulteriore punteggio spettante per il servizio prestato presso enti di formazione professionale, il ricorrente avrebbe certamente potuto continuare a prestare servizio fino al 31.8.022 come previsto dal contratto, servizio che sarebbe stato riconosciuto sia in fatto che in diritto, consentendogli di maturare ulteriore punteggio.

L'adozione del provvedimento cautelare ha la pregnante finalità di evitare il prodursi ed il protrarsi dell'evento lesivo, per inibire le ulteriori conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi.

Ne deriva di conseguenza la sussistenza della c.d. "imminenza ed attualità" del pregiudizio, con la conseguenza che il giudizio ex art.700 c.p.c. appare indispensabile sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, da intendersi quale pericolo per il ricorrente di dover subire un danno in tempi brevi, ma anche quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie del risarcimento nonché di essere impediti all'esercizio ed al godimento del diritto qualora tale impedimento possa in concreto cagionare conseguenze irreparabili.



Orbene l'utilizzo di un graduatoria illegittima determinerà, con estrema certezza, un pregiudizio irreparabile per il ricorrente, al quale verrà negata ingiustamente ed illegittimamente la possibilità di poter lavorare, in favore di altri colleghi aventi esperienza e punteggio a lui inferiore.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che il ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo sig. Giudice adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto stante il perdurare del giudizio ordinario.

Tanto premesso e ritenuto, il ricorrente, come sopra dom.to, rapp.to e difeso,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice adito Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. Accertare e dichiarare la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e contestualmente ex art 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto del ricorrente con particolare riferimento al riconoscimento dell'ulteriore punteggio in virtù del servizio prestato dallo stesso presso l' istituto di formazione professionale di cui infra previa disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa ed in particolare del decreto protocollo n. 0011951 del 7.10.021 nonché della tabelle di valutazione allegate al D.M. 50/2021 e della graduatoria ATA di III fascia, Provincia di Messina a.s. i



2021/2024 nella parte in cui non viene riconosciuto il corretto punteggio

2. Accertate e dichiarare per i motivi di cui infra l'illegittimità/nullità della tabella di valutazione dei titoli B all.A5 e A1 allegata al dm 50/021 nella parte in cui non prevedono il riconoscimento del servizio e del punteggio afferente il servizio restato presso gli enti di formazione professionale al pari del servizio prestato presso gli istituti di istruzione secondaria nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente;

3. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio prestato presso l'Enaip ai fini dell'aggiornamento della graduatoria ATA di III fascia, Provincia di Messina a.s. i 2021/2024, presso tutte le scuole della provincia di Messina, per il profilo professionale di assistente amministrativo e assistente tecnico e conseguentemente ordinare alle amministrazioni resistenti la rettifica del punteggio con conseguenziale riconoscimento del punteggio per gli anni scolastici a.s. nell'a.s. 1982/1983 dal 1.9.1983 al 6.12.1983; nell'a.s. 1983/1984 dal 1.9.1983 al 6.12.1983; nell'a.s. 1990/1991 dal 2.1.1991 al 31.8.1991; nell'a.s. 1991/1992 dal 1.1.1991 al 31.12.1991; nell'a.s. 1991/1992 dal 1.1.1992 al 31.8.1992, nell'a.s. 1992/1993 dal 1.1.93 al 31.8.1993; nell'a.s. 1992/1993 dal 1.9.1992 al 31.12.1992; nell'a.s. 1993/1994 dal 1.1.1994 al 31.8.1994; nell'a.s. 1993/1994 dal 1.9.1993 al 31.12.1993; nell'a.s. 1994/1995 dal 1.9.1994 al 31.12.1994; nell'a.s. 1994/1995 dal 1.1.1995 al 31.8.1995; nell'a.s. 1995/1996 dal 1.1.1996 al



31.8.1996; nell'a.s. 1995/1996 dal 1.9.1995 al 31.12.1995; nell'a.s. 1996/1997 dal 1.1.1997 al 31.8.1997; nell'a.s. 1996/1997 dal 1.9.1996 al 31.12.1996; nell'a.s. 1997/1998 dal 1.9.1997 al 31.12.1997; nell'a.s. 1997/1998 dal 1.1.1998 al 31.8.1998; nell'a.s. 1998/1999 dal 1.9.1998 al 31.12.1998; nell'a.s. 1998/1999 dal 1.9.1999 al 31.8.1999; nell'a.s. 1999/2000 dal 1.9.1999 al 31.12.1999; nell'a.s. 1999/2000 dal 1.1.2000 al 31.8.2000; nell'a.s. 2000/2001 dal 1.9.2000 al 31.12.2000; nella.s. 2000/2001 dal 1.1.2001 al 31.8.2001; nell'a.s. 2001/2002 dal 1.9.2001 al 31.12.2001; nell'a.s. 2001/2002 dal 1.1.2002 al 3.8.2002; nell'a.s. 2002/2003 dal 1.9.2002 al 31.12.2002; nell'a.s. 2002/2003 dal 1.1.2003 al 31.8.2003; nell'a.s. 2003/2004 dal 1.9.2003 al 31.12.2004; nell'a.s. 2003/2004 dal 1.1.2004 al 31.8.2004; nell'a.s. 2004/2005 dal 1.12.2005 al 31.8.2005; nell'a.s. 2004/2005 dal 1.9.2004 al 31.12.2004; nell'a.s. 2005/2006 dal 1.9.2005 al 31.12.2005; nell'a.s. 2005/2006 dal 1.1.2006 al 31.8.2006; nell'a.s. 2006/2007 dal 1.9.2006 al 31.12.2006; nell'a.s. 2006/2007 dal 1.1.2007 al 31.8.2007; nell'a.s. 2007/2008 dal 1.9.2007 al 31.12.2007; nell'a.s. 2007/2008 dal 1.1.2008 al 31.8.2008; nell'a.s. 2008/2009 dal 1.9.2008 al 31.12.2008; nell'a.s. 2008/2009 dal 1.1.2009 al 31.8.2009; nell'a.s. 2009/2010 dal 1.9.2009 al 31.12.2009; dall'a.s. 2009/2010 dal 1.1.2010 al 31.8.2010; nell'a.s. 2010/2011 dal 1.9.2010 al 31.12.2010; nell'a.s. 2010/2011 dal 1.1.2011 al 31.8.2011; nell'a.s. 2011/2012 dal 1.1.2012 al 31.8.2012; nell'a.s. 2011/2012 dal 1.9.2011 al 31.12.2011; nell'a.s. 2012/2013 dal 1.9.2012 al 31.12.2012; nell'a.s. 2012/2013 dal 1.1.2013 al 31.8.2013; nell'a.s. 2013/2014 dal 1.9.2013 al



31.12.2013; nell'a.s. 2013/2014 dal 1.1.2014 al 31.8.2014; nell'a.s. 2014/2015 dal 1.1.2015 al 6.7.2015; nell'a.s. 2014/2015 dal 1.9.2014 al 31.12.2014 al 31.12.1991 prestati presso l'Enaip di Messina;

4. Conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia e/o annullamento e/o dichiarazione di nullità del provvedimento Decreto prot. n. 0011951 del 7.10.2021 emesso dal dirigente scolastico dell' I.C. "Manzoni-Dina e Clarenza" di Messina per le ragioni di cui in narrativa e di ogni atto connesso e consequenziale che si riterrà opportuno a tal fine.

5. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Nota fiscale: ai fini del versamento del contributo, atteso che il valore è indeterminato, lo stesso soggiace al versamento di € 259,00 ma stante l'autocertificazione reddituale non è dovuto.

Messina 26.10.2021

Avvocato

Vincenzo La Cava

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei contro interessati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;



considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per il ricorrente, formula espressa istanza affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per il triennio 2021/2024, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. http://www.istruzione.it/web/ministero/procla-miproclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) Nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) Sunto dei motivi del ricorso;
- d) Indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per il triennio 2021/2024, che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso";
- e) Testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.



Messina 26.10.2021

Avvocato

Vincenzo La Cava

